

STATUTO
VALLUM ETS

28/03/24 3
20,00 Decreti/00
812
15

Art. 1- DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "VALLUM ETS" (Analysis and Civil Preparedness), da questo punto in poi indicata come Associazione.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2- SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consigli Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3- DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4- FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

L'Associazione intende occuparsi di formazione, istruzione e ricerca nell'ambito sociale con attività di studio, ricerca e analisi, ricerca scientifica, l'organizzazione di corsi professionali di istruzione e di aggiornamento, convegni, seminari e dibattiti, con particolare interesse alle attività proprie dei processi decisionali di Amministrazioni ed Enti Pubblici o Società Private o Partecipate nel campo della gestione di emergenze o crisi, soprattutto in campo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

In tale ambito l'Associazione si occupa direttamente o in supporto anche alla predisposizione, implementazione, insegnamento, addestramento all'applicazione, alla validazione e all'aggiornamento di pianificazioni, sistemi e processi di analisi e controllo del territorio e della popolazione finalizzati alla resilienza societaria e al ripristino nei tempi più rapidi delle funzionalità proprie dei settori colpiti da eventi severi.

Altresì intende promuovere una comunicazione di crisi che favorisca un dialogo costruttivo tra i vari operatori e tra operatori e cittadini, pilastro per la resilienza societaria.

L'Associazione si propone l'istituzione di una Scuola Di Alta Formazione per La Gestione del Rischio Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico (NBCR) con particolare riferimento al Sistema Sanitario, e prevede la costituzione di Comitati Sostenitori.

Particolare rilevanza assume per l'Associazione l'attività In campo sanitario, finalizzata a favorire la predisposizione di pianificazioni sanitarie efficaci, efficienti e sostenibili nonché formare e aggiornare le varie figure professionali tecniche e amministrative delle strutture pubbliche e private coinvolte nella gestione delle emergenze o crisi sanitarie che dovessero verificarsi, e quanti altri che, a vario titolo, sono interessati alla tematica, con specifica attenzione per il campo della gestione delle crisi o delle emergenze prodotte da eventi riconducibili, o sospettati di esserlo, al rilascio voluto o accidentale di sostanze o agenti radiologici, chimici, biologici o conseguenti a esplosioni nucleari o rilasci da industrie a rischio rilevante comprese le centrali nucleari.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Art. 5- ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale identificate alle lettere dell'art 5 CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, quindi, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- 1) Sviluppare, testare, validare e adottare modelli operativi di analisi e gestione efficace, efficiente e sostenibile del rischio sanitario a seguito di eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari (NBCR) che riguardano il territorio, la popolazione, il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
- 2) Diffondere la cultura della sicurezza sanitaria riguardo alle emergenze causate da eventi NBCR attraverso corsi e attività formative di alta qualità dirette al personale del Sistema Sanitario Nazionale a vario titolo coinvolto nella gestione di tali emergenze, per il personale di strutture pubbliche e private, per i giornalisti ed esperti di comunicazione pubblica e sociale, per popolazione, e quanti altri interessati sulla tematica.
- 3) Adottare di un sistema di "accreditamento" istituzionale per il mantenimento e la sostenibilità dei processi, delle conoscenze e delle competenze acquisite a livello aziendale.
- 4) Sviluppare, validare e diffondere strumenti e metodi - standard, indicatori, protocolli, procedure applicative che riguardano la gestione del rischio NBCR sul territorio e in ospedale.
- 5) Sviluppare e realizzare attività di ricerca nell'area della salute pubblica di tipo quali-quantitativo e traslazionale, su tematiche che riguardano la sicurezza sanitaria durante eventi di natura NBCR.
- 6) Istituire un modello di prevenzione e di presa in carico della salute psicofisica e mentale del personale come conseguenza di eventi NBCR.
- 7) Definire procedure aziendali per l'informazione e la comunicazione interna ed esterna nel caso di eventi di natura NBCR.
- 8) Promuovere la collaborazione e lo scambio con enti e istituzioni pubbliche e private, a livello locale, nazionale e internazionale aventi simili interessi attraverso la creazione di reti, attraverso accordi, e altre appropriate forme collaborative.
- 9) Rendere chiara l'organizzazione generale dello Stato per prepararsi alla gestione di eventi di crisi e le conseguenze sul processo decisionale.
- 10) Promuovere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa finalizzate al conseguimento di titoli di studio o della qualifica professionale in presenza, in presenza, on line e sociale media.
- 11) Promuovere attività di formazione in pianificazione di emergenza e di crisi in qualsiasi settore.
- 12) Supportare le Amministrazioni interessate, gli Enti pubblici e privati e i soggetti privati nella redazione di pianificazioni ed esercitazioni e nell'analisi delle esercitazioni svolte per trarne ammaestramenti e lezioni, sia in campo NBCR sia per le Industrie a Rischio Rilevante sia per le Centrali Nucleari.

- 13) Gestire e promuovere attività di formazione scolastica, specialmente universitaria e post-universitaria, direttamente o in partenariato con altri soggetti, anche attraverso l'insediamento e il decentramento, da parte di scuole o atenei italiani ed esteri, di corsi per il conseguimento di diplomi, diplomi di laurea universitari, di diplomi di specializzazione e di master.
- 14) Istituire ed erogare borse di studio.
- 15) Promuovere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso l'istituzione e gestione di centri di ricerca scientifica.
- 16) Promuovere studi e ricerche innovative.
- 17) Predisporre, gestire e realizzare progetti di ricerca, laboratori e centri di ricerca comprese la comunicazione e la divulgazione delle attività e dei risultati.
- 18) Promuovere attività per "rafforzare" il ruolo dell'educatore/istruttore, individualmente e in gruppo, come facilitatore dei processi di apprendimento e di accompagnamento alla crescita psicologica e sociale degli utenti (empowerment).
- 19) Promuovere attività di formazione atte a permettere l'acquisizione di conoscenze sulla psicologia dei nuovi media, di acquisire strumenti preventivi e di contrasto specifici per le informazioni false, mistificate o contraffatte, stimolare un'elaborazione critica circa la diffusione e l'utilizzo del web.
- 20) Attività editoriali quali libri, giornali, riviste e periodici anche in forma digitale.
- 21) Promuovere la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
- 22) Promuovere l'organizzazione di esposizioni, eventi, convegni, seminari e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura.
- 23) Promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile e ai diritti umani con azioni finalizzate alla pace e alla giustizia.
- 24) Promuovere le relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
- 25) Promuovere cooperazione allo sviluppo con gli obiettivi volti a:
 - I. sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
 - II. tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
 - III. prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
 - IV. fornire aiuto umanitario secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mirare a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
- 26) Promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
- 27) Promuovere attività finalizzata all'inclusione e all'integrazione dei migranti.
- 28) Promuovere l'educazione alla legalità che ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza attraverso la diffusione della cultura dei valori civili e la consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.
- 29) Promuovere attività dirette a difesa dei diritti umani come diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
- 30) Promuovere attività dirette a tutelare i diritti civili, quei diritti fondamentali, inviolabili ed irrinunciabili riconosciuti a tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali;
- 31) Promuovere attività dirette a tutelare i diritti sociali quali servizi erogato dalla PA al fine di garantire una rete di protezione sociale come l'istruzione, la sanità, le pensioni, la previdenza sociale e i servizi socioassistenziali.

- 32) Promuovere attività per l'educazione al consumo e dirette alla tutela della salute, sicurezza, qualità dei prodotti e dei servizi.
- 33) Promuovere attività finalizzate a realizzare l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociali di un qualsiasi individuo prescindendo dal genere, religione, convinzione personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale e politico.
- 34) Promuovere attività di solidarietà come impegno etico / sociale a favore di terzi prendendosi cura della comunità e aiutando il prossimo, in particolare le persone più vulnerabili e isolate.
- 35) Promuovere attività di banche del tempo, il sistema basato sullo scambio gratuito del tempo, in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.

L'Associazione potrà, inoltre, collaborare con Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Associazione potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

Inoltre, l'Associazione per raggiungere le finalità, potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; aprire rapporti di conto corrente, compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

Art. 6- SOCI

Sono associati coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigè il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c. I soci persone giuridiche partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- e) Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando la data, le modalità e il luogo dove avverrà l'esame.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- f) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- g) Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- h) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- i) Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e/o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione della successiva assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il mancato pagamento della quota associativa, nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo, costituisce valido motivo per la decadenza e la conseguente perdita della qualifica di Socio su delibera dell'Assemblea.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 7- ORGANI

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Tutti gli organi dell'associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio e, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, del bilancio sociale, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione o quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto, inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima, con indicazione della data e ora, del luogo, dell'ordine del giorno da discutere e può indicare anche la seconda convocazione che può avvenire anche nello stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e può designare direttamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, e revisione legale;
- c) nomina un conciliatore in caso di controversie;
- d) nomina il Presidente Onorario;
- e) approva i documenti di bilancio e il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. A ogni rappresentante dei soci persone giuridiche spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.

Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno, il Presidente, quando non designato direttamente dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità di convocazione su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- b) accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- c) determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
- d) determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) redige e approva le bozze dei documenti del bilancio annuale e del bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- h) redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- i) istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- j) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6;
- k) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati. In difetto dei non eletti il Presidente convoca l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati.

In caso di cessazione di un numero di consiglieri pari alla metà più uno, l'intero organo assembleare è da intendersi decaduto.

Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO-TESORIERE

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea.

La carica di Presidente può essere designata direttamente dall'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Eventuali limitazioni dello stesso sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 11 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, quando ricorrono i presupposti di legge ovvero lo ritiene utile e/o conveniente, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, qualora redatto se sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

4. quote associative annuali;
5. contributi dei soci;
6. contributi di privati e imprese;
7. eredità, donazioni e legati;
8. contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
9. entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
10. entrate derivanti da raccolte di fondi;
11. rendite patrimoniali;
12. entrate attività diverse di cui art 6 del CTS ;
13. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

gk

Felice

Don

Patrimonio

gk

Art. 14 – VOLONTARI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

Art. 15 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO DI ESERCIZIO- BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva i documenti di bilancio. Il bilancio di esercizio va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13; il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS e il Registro dei Volontari l'Associazione deve tenere:

1. il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19- CONTROVERSIE

Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti- sarà inappellabile.

Art. 20 – SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.


Roma, 25 marzo 2024

Soci Costituenti

PINTAUDI SERGIO




DI PAOLO IVO




FERRARI GIOVANNI



PINTAUDI PIERGIORGIO DARIO



DI PAOLO FERRUCCIO



FANTON CESARE



PINTAUDI GIUSEPPE PIERO

